



REGOLAMENTO

PER LE NOMINE

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

REGOLAMENTO
PER LE NOMINE

approvato dall'Organo di Indirizzo nella seduta del 24/7/2020

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
REGOLAMENTO PER LE NOMINE

<i>Art. 1 Procedura di designazione Organo di Indirizzo</i>	5
<i>Art. 2 Procedura di nomina Consiglio di Amministrazione</i>	7

Art. 1

Procedura di designazione Organo di Indirizzo

Il Presidente della Fondazione, almeno cinque mesi prima della scadenza del termine del mandato dei componenti, ovvero tempestivamente nei casi di cessazione dalla carica di un componente per cause diverse dalla scadenza naturale del mandato, provvede a richiedere le designazioni di spettanza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli enti cui compete la designazione ed al Presidente dell'Assemblea dei Soci, indicando i requisiti richiesti dallo Statuto nonché gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti professionali richiesti (art.19 dello Statuto), in modo tale che la composizione dell'Organo di Indirizzo tenga adeguatamente conto dei settori e delle attività della Fondazione. Tali ambiti sono definiti mediante delibera dell'Organo di Indirizzo prima dell'avvio della procedura di designazione.

Le designazioni devono pervenire nei termini stabiliti dallo Statuto (art.20) unitamente a:

- dettagliato curriculum vitae;
- dichiarazione sottoscritta attestante l'effettivo possesso dei requisiti richiesti;
- dichiarazione attestante l'impegno di cui all'art.11 dello Statuto a non candidarsi, nei 12 mesi successivi alla cessazione della carica, per l'assunzione degli incarichi indicati nel medesimo articolo.

Nel caso in cui il potere di designazione sia attribuito ad un singolo ente, questo deve far pervenire all'Organo di Indirizzo i nominativi designati, trasmettendo in allegato il provvedimento dell'organo statutariamente competente; nel caso in cui la designazione competa ad un organo collegiale, deve essere trasmessa copia della deliberazione debitamente sottoscritta.

Nel caso in cui il potere di designazione sia attribuito congiuntamente a più enti, questi devono far pervenire all'Organo di Indirizzo i nominativi designati con la maggioranza dei votanti. Gli enti partecipanti alla designazione dovranno comunicare la stessa alla Fondazione trasmettendo in allegato il verbale della seduta da cui risulti che tutti gli enti competenti siano stati invitati alla seduta di designazione, la partecipazione alla stessa almeno della metà più uno degli enti, l'individuazione dell'ente delegato a comunicare i risultati alla Fondazione, l'avvenuta designazione con il rispetto della maggioranza di voto sopra prevista, nonché la sottoscrizione del verbale in questione da parte degli enti partecipanti alla seduta.

Qualora la stessa persona venga designata nell'ambito di più terne, il Presidente della Fondazione chiede, agli enti la cui designazione sia pervenuta successivamente alla prima in ordine temporale, di provvedere, entro il termine di quindici giorni, alla sostituzione del nominativo indicato in più terne.

La preliminare verifica formale delle designazioni pervenute circa la completezza della documentazione fornita ed il rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento è effettuata da una Commissione per le nomine, composta dal Presidente della Fondazione, che la presiede, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e da due membri dell'Organo di Indirizzo. Il Direttore ed il Vice Direttore della Fondazione partecipano alle riunioni della Commissione che, con apposita delibera,

attribuisce ad uno di essi, o ad altro dipendente della Fondazione, la funzione di Segretario verbalizzante. Nel caso in cui, a seguito della predetta verifica, emergano il difetto dei requisiti in capo a taluno dei soggetti designati o altre irregolarità formali, la Commissione rifiuta la designazione, dandone tempestivo avviso all'ente designante, oppure, ove possibile, provvede a richiedere la relativa regolarizzazione nel termine di quindici giorni dalla data della richiesta.

Qualora da parte degli enti competenti per la designazione si ometta la stessa nel rispetto del termine assegnato, il Presidente della Fondazione richiede tempestivamente al Prefetto di Lucca di provvedere alle designazioni in via surrogatoria nei successivi trenta giorni.

Constatata la correttezza formale delle designazioni e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità, la Commissione per le nomine predispone una relazione per le determinazioni dell'Organo di Indirizzo.

Scaduto il termine assegnato per le designazioni da parte degli enti competenti, il Presidente convoca senza indugio l'Organo di Indirizzo, il quale procede alle relative nomine.

L'Organo di Indirizzo procede distintamente alla nomina dei componenti designati dall'Assemblea dei Soci ed alla votazione nell'ambito delle terne di candidati indicati dagli altri enti designanti.

Con riferimento a queste ultime, si procede alla votazione di ciascuna terna con le modalità previste dall'art.22 dello Statuto; ciascun componente dell'Organo di Indirizzo può esprimere un solo voto per ciascuna terna. Qualora, ad esito della prima votazione, nessun candidato della terna posta in votazione abbia ottenuto la maggioranza prevista dall'art.22 dello Statuto, si procederà, nella medesima seduta, ad una seconda votazione limitata ai due candidati che risultino aver ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità, sarà posto in votazione il candidato più anziano d'età. Alla seconda votazione è considerato eletto il candidato che risulti aver ottenuto il più elevato numero di voti, anche se inferiore alla maggioranza prevista dall'art.22 dello Statuto; in caso di parità è considerato eletto il candidato più anziano d'età.

Successivamente alla nomina, il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti designanti nonché agli interessati, attribuendo a questi ultimi un termine non superiore a sette giorni dalla data della nomina per esprimere la propria accettazione; in caso di mancata accettazione il Presidente della Fondazione provvede alla ripetizione della procedura di designazione interessando gli enti competenti.

I nominativi delle persone nominate, corredati di curriculum, sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di Indirizzo, le procedure di nomina sono effettuate dal Collegio dei Revisori, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 2

Procedura di nomina Consiglio di Amministrazione

1) A norma degli artt.21 e 23 dello Statuto, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione, spetta all'Organo di Indirizzo, il quale vi provvede nel modo seguente:

- a) stabilisce in primo luogo il numero dei Consiglieri da nominare;
- b) raccoglie le candidature, con i relativi curricula;
- c) esamina le candidature medesime escludendo i candidati che non risultino in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto.

Qualora non vi sia al riguardo una valutazione unanime da parte di tutti i suoi componenti, l'Organo di Indirizzo decide a maggioranza, mediante votazione a scrutinio segreto;

d) provvede alla scelta definitiva tra tutti i candidati ritenuti idonei mediante votazione a scrutinio segreto, salvo che l'Organo di Indirizzo all'unanimità stabilisca altra forma di votazione, tenendo conto per ogni candidato:

- del grado di professionalità e/o esperienza nei settori di intervento o nelle aree funzionali allo svolgimento delle attività;
- degli specifici titoli di studio, abilitazione o specializzazione.

Ciascun componente l'Organo di Indirizzo può votare per un numero massimo di candidati pari al numero dei membri da nominare e risultano eletti coloro che hanno ottenuto, con la maggioranza stabilita dall'art.22 dello Statuto, il più elevato numero di voti; in caso di parità è considerato eletto il candidato più anziano di età.

Qualora non si raggiunga il numero degli Amministratori da nominare, si ripete la votazione, con le modalità di cui sopra, tra i candidati non eletti.

2) Una volta nominati tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Indirizzo procede a nominare fra gli stessi, con le medesime modalità di cui al precedente punto 1) lettera d), il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione.